



CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA
DI VENEZIA

ORDINANZA

(numerazione in intestazione)

Il sottoscritto CA (CP) Filippo MARINI, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Venezia,

VISTA: l'istanza prot. n.092/S.U.APVE del 03/06/2024, assunta a prot. n.18704 in pari data, con cui la ROSSI RENZO Costruzioni S.r.l., con sede in Marcon (VE), su incarico dell'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S., ha chiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della navigazione in occasione dei lavori di somma urgenza della banchina prospiciente la Centrale Edison Marghera Levante, sita all'ingresso del canale industriale ovest del porto di Venezia;

VISTA: la nota prot. n.11552 del 03/06/2024, con cui l'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. ha trasmesso la documentazione relativa al cedimento della banchina in questione;

VISTA: l'autorizzazione n.174/2024 del 06/06/2024, con la quale la Capitaneria di porto di Venezia ha impartito le prescrizioni di carattere nautico ai Comandanti dei mezzi navali impiegati nei lavori di che trattasi;

RITENUTO NECESSARIO: disciplinare la navigazione in ambito portuale, in occasione dello svolgimento dei lavori di che trattasi, a tutela della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della pubblica incolumità;

VISTO: il "*Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenza delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia*", approvato con la propria Ordinanza n.10/2023 in data 09/03/2023 e ss.mm./ii.;

VISTA: la Legge 28 gennaio 1994, n.84 e ss.mm./ii. – "*Riordino della legislazione in materia portuale*";

VISTI: gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

RENDE NOTO

che **dal 10 giugno al 31 luglio 2024**, la ROSSI RENZO Costruzioni S.r.l. lavori di somma urgenza della **banchina prospiciente la Centrale Edison Marghera Levante**, sita all'ingresso del **canale industriale ovest** del porto di Venezia, in corrispondenza dell'accosto denominato "Veneta Cementi", con l'impiego dei seguenti mezzi navali di proprietà della LMD S.r.l. di Malcontenta (VE):

MM/NN "**VEGA I**" (CI-3346) e "**ARGENTINO I**" (CI-3785).

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della navigazione in prossimità dell'area di intervento)

Nel periodo di cui al “rende noto”, lo specchio acque antistante la banchina prospiciente la Centrale Edison Marghera Levante, sita nel canale industriale ovest del porto di Venezia, meglio individuato nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza, è interdetto alla navigazione, alla sosta, all'ancoraggio e ogni altro uso pubblico alle unità navali di tutte le tipologie, con esclusione di quelle impegnate nei lavori.

Le unità navali, dirette/provenienti dal canale industriale ovest, dovranno avvicinarsi alla zona di intervento alla minima velocità di governo, comunicando con il mezzo impegnato nei lavori, al fine di concordare le modalità per il sicuro transito.

La navigazione nella suddetta zona dovrà avvenire alle seguenti condizioni:

- interruzione temporanea dei lavori durante il transito di navi maggiori;
- navigare alla minima velocità di governo, prestando la massima attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dal personale della ditta esecutrice dei lavori;
- adottare tutti gli accorgimenti per evitare l'ingenerarsi di situazioni di pericolo e pregiudicare la sicurezza della navigazione;
- segnalare tempestivamente alla Capitaneria di porto di Venezia ogni situazione di pericolo, anche presunto e potenziale, che dovesse essere rilevata in relazione alla sicurezza della navigazione e all'incolumità di persone e/o cose;
- assicurare l'ascolto radio continuo sui canali 16 e 13 VHF.

Articolo 2

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n.171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
CA (CP) Filippo MARINI
(Firma digitale apposta ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e relative disposizioni attuative)

AREA DI INTERVENTO – BANCHINA CENTRALE EDISON MARGHERA LEVANTE IN CANALE IND.LE OVEST

